



AGENZIA DEL DEMANIO

VERBALE

N° 22

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim per taluni beni di proprietà dello Stato ubicati nelle regioni Toscana e Umbria, suddivisa in sette lotti – CIG 771902983C; CIG 7719187A9E; CIG 77192216AE; CIG 7719262883; CIG 7719289EC9; CIG 7719307DA4; CIG 7719326D52

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di giugno alle ore 09.30, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto svolta mediante la piattaforma telematica del portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio, il Seggio all'uopo nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2019/267 del 22/02/2019, composta come segue:

- l'Ing. Paolo Degl'Innocenti: Responsabile Unico del Procedimento - Presidente;
- Ing. Claudio Brunori: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle operazioni di gara dando atto che non vi sono concorrenti presenti alla seduta e avvio alla fase di verifica degli ultimi riscontri pervenuti a cura degli O.E. ammessi con riserva nell'ambito del **lotto 2**, nei cui confronti è stato attivato il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Il Presidente dà preliminarmente atto che i chiarimenti pervenuti sono stati preventivamente scaricati dalla Piattaforma dal Buyer della procedura, in occasione della ricezione degli stessi tramite Messaggistica di Portale. Effettuato il download dei documenti, gli stessi sono stati salvati sul server aziendale, in apposita cartella di rete ad accesso limitato ai soli componenti del seggio di gara.


Ciò posto, il Seggio procede alla disamina dei chiarimenti pervenuti e rileva quanto di seguito riportato per ciascun operatore economico:

N° PROGRESSI VO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	SEDUTA IN CUI È STATO AMMESSO CON RISERVA	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
8	RTP CEAS SRL (mandataria) POSTORINO AND ASSOCIATES ENGINEERING SRL (mandante) ING. ROBERTO POSTORINO (mandante) ITI SRL (MANDANTE) RETHINK ENERGY SRL	21/05/2019 giusto verbale n. 15	AMMESSO	La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine entro il 13.06.2019. L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati. L'O.E. ha quindi prodotto: 1) Una dichiarazione con cui è stato chiarito che la capogruppo fornisce il proprio apporto anche alla

	<p>(MANDANTE) CPM CENTRO PROVE E MATERIALI SRL (MANDANTE) ICPA SNC (MANDANTE) ARCH. ROBERTO VERDELLI (MANDANTE) GEOL. UMBERTO GUERRA (mandante)</p>			<p>prestazione secondaria, svolgendo il coordinamento delle attività ascritte entro la stessa ed assunte dalle mandanti;</p> <p>2) Una dichiarazione dell'Ing. Verdelli con cui lo stesso, che si qualifica per eseguire una quota di esecuzione del PFTE attesta una pluralità di servizi distinti in importi lavori ed importi servizi, specificandone la relativa ascrizione entro la categoria/Id Opere S03;</p> <p>3) Una dichiarazione della mandataria con cui la mandataria ha chiarito e specificato per i diversi servizi attestati l'importo lavori e l'importo servizi relativo alla categoria/Id opere S03;</p> <p>4) Una dichiarazione della mandataria, con cui nel chiarire il proprio specifico apporto all'esecuzione della prestazione secondaria, da individuarsi nella categoria/Id opere E20, specifica l'importo del servizio relativo alla categoria/Id Opere E7.</p> <p>In base ai requisiti posseduti dal RTP risulta che ciascuna componente concorre ai requisiti in linea con le prestazioni assunte. Le mandanti ITI e Rethink che assumono solo la secondaria forniscono esperienze idonee a soddisfare il requisito per la categoria/Id opere E20; la mandante Verdelli, che assume la prestazione principale, attesta servizi nella categoria/Id opere S03.</p> <p>La documentazione è quindi conforme a quanto richiesto.</p>
9	<p>RTP ENSER SRL (MANDATARIA), ING. ALBERTO</p>	21/05/2019 giusto	AMMESSO	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo</p>

	GENTILI (MANDANTE) ARCH. ANDREA RAGAZZINI (MANDANTE), ARTIFICIO DIGITALE SNC DI RICCI PIER CARLO & C.(MANDANTE) AIRIS SRL (MANDANTE)	verbale n. 15		<p>termine entro il 13.06.2019.</p> <p>L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati.</p> <p>L'O.E. ha quindi prodotto:</p> <p>1) una dichiarazione con la quale è stato chiarito che nella quota di esecuzione esplicitata nella domanda di partecipazione per la mandataria devono intendersi comprese anche tutte le attività di coordinamento e interfaccia delle attività di rilievo e di restituzione grafica in BIM, afferenti alla categoria E20, propedeutiche alle attività di verifica di vulnerabilità sismica e di progettazione architettonica nell'ambito del progetto di fattibilità, dichiarata in DGUE. La mandataria svolgerà, tra gli altri, il ruolo di coordinamento scientifico inteso quale raccordo, coordinamento ed interfaccia delle diverse prestazioni oggetto dell'appalto.</p> <p>Viene inoltre chiarito che la mandante Ragazzini assume anch'essa sia la prestazione principale sia la prestazione secondaria.</p> <p>In linea quindi con le prestazioni assunte la mandataria ha quindi attestato esperienze pregresse nella categoria/Id opere E20, il cui requisito è posseduto dalla stessa in misura maggioritaria; la mandante Ragazzini ha quindi attestato anch'essa esperienze in E20.</p> <p>La documentazione è quindi conforme a quanto richiesto.</p>
18	STUDIO SPERI SRL (MANDATARIA) STUDIO KR E ASSOCIATI SRL (MANDANTE) NO.DO. E	28/05/2019 giusto verbale n. 17	AMMESSO	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine entro il 13.06.2019.</p> <p>L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati.</p>

	SERVIZI SRL (MANDANTE) GRUPPO INGEGNERIA TORINO SRL (MANDANTE) POLO PROGETTI SOC. COOP (MANDANTE) ING. WALTER CATASTI (MANDANTE)			<p>L'O.E. ha quindi prodotto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Una dichiarazione a firma di tutte le componenti del raggruppamento con cui vengono rettificate le quote di esecuzione indicate, affinché la stessa dia, in relazione alla sola parte del servizio relativa alla verifica di vulnerabilità sismica e proposte di intervento possibili, la quota percentuale pari al 100%. 2) Una dichiarazione da rendersi a cura della mandante No.Do, con cui la stessa distingue per i servizi dichiarati nella categoria/ID opere S03 gli importi lavori e gli importi servizi (i.e. importi dei corrispettivi), posto che il relativo requisito di partecipazione è articolato in importi lavori e importi servizi; 3) Una dichiarazione della mandante Walter Catasti, con cui lo stesso dichiara per il servizio attestato nella categoria/Id opere S03 il relativo importo del servizio (i.e. importo del corrispettivo) , essendosi limitato a dichiarare ai fini della partecipazione il solo importo lavori. <p>La documentazione è quindi conforme a quanto richiesto.</p>
19	RTP WELL TECH ENGINEERING SRL (MANDATARIA) ABGROUP SNC (MANDANTE) ARCH. FABIO CACCIARI (MANDANTE) APR RILIEVI SRL (MANDANTE) AREA ENGINEERING	29/05/2019 giusto verbale n. 18	AMMESSO	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine entro il 13.06.2019.</p> <p>L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati.</p> <p>L'O.E. ha quindi prodotto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) una dichiarazione con cui il concorrente ha chiarito, avuto riguardo al lotto 2, la parte del servizio di competenza della APR (il mero rilievo strumentale

	SRL (MANDANTE) LABORTEC INGEST SRL (MANDANTE)			<p>con laser scanner), estendendo al lotto 2 la richiesta formulata nel lotto 1, chiedendo inoltre la formale sostituzione delle professionalità del gruppo di lavoro fornite da APR e Labortec Ingest srl, con attribuzione dei relativi compiti a professionisti della mandataria e delle AB Group che comunque assumono la prestazione principale;</p> <p>2) l'informativa di cui all'allegato X, sottoscritta da ogni operatore;</p> <p>3) una dichiarazione con cui la mandante Cacciari, che esegue anche la prestazione principale ha attestato esperienze pregresse per importi lavori e importi servizi nella categoria/Id Opere S03.</p> <p>In base ai requisiti posseduti dal RTP risulta che ciascuna componente concorre ai requisiti in linea con le prestazioni assunte</p> <p>La documentazione è quindi conforme a quanto richiesto.</p>
20	PROGEN SRL (MANDATARIA) INGEGNA SRL (MANDANTE) TECHNOSIDE SRL (MANDANTE) PLANIR (MANDANTE) TECNO2O ENGINEERING SRL (MANDANTE) DOTT. ING. SALVATORE MIANO (MANDANTE) GEOL. SERGIO DOLFIN (MANDANTE) CONSORZIO LR LABORATORI RIUNITI (MANDANTE)	29/05/2019 giusto verbale n. 19	AMMESSO	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine entro il 13.06.2019.</p> <p>L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati.</p> <p>L'O.E. ha quindi prodotto:</p> <p>1) l'informativa sulla privacy di cui all'allegato X, sottoscritto da ciascun operatore raggruppato;</p> <p>2) una dichiarazione della mandataria, con cui ha fornito il dettaglio degli importi dichiarati, evidenziandone gli importi dei servizi nella categoria/ID opere S03, al fine anche di consentire la individuazione dei servizi di</p> 

				<p>punta per corrispettivi percepiti dell'importo indicato.</p> <p>In base ai requisiti posseduti dal RTP risulta che ciascuna componente concorre ai requisiti in linea con le prestazioni assunte</p> <p>La documentazione è quindi conforme a quanto richiesto.</p>
21	<p>RTP A.BA.CO (MANDATARIO) H&W SERVIZI DI INGEGNERIA SRL (MANDANTE) MPARTNER SRL (MANDANTE) TRACTEBEL ENGINEERING (MANDANTE) ING. FERDINANDO TORALDO (MANDANTE) ING. CARMINE D'AMBOROSIO (MANDANTE) ING. VALERIA PAGANO (MANDANTE) DOTT. GEOLOGO ANTONIO D'ERRICO (MANDANTE) PLP LABORATORIO PROVE SRL (MANDANTE)</p>	<p>29/05/2019</p> <p>giusto verbale n. 18</p>	<p>ESCLUSO</p>	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine entro il 14.06.2019.</p> <p>L'O.E. non ha fornito alcun riscontro alla richiesta della S.A., residuando, quindi, le irregolarità e carenze della documentazione amministrativa presentata rilevate nel verbale n. 18 del 29/05/2019, qui di seguito riportate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>una incongruenza nella domanda di partecipazione avuto riguardo alle parti del servizio di competenza della mandataria, la quale attesta di assumere sia la prestazione principale e la secondaria, ma in entrambe le voci riporta attività ascritte nella categoria/d opere S03 e quindi nella sola prestazione principale (nello specifico il PFTE viene indicato quale prestazione secondaria);</i> 2) <i>nel Patto di integrità presentato non è stata resa la dichiarazione sulla sussistenza o meno di rapporti di parentela con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio presente all'interno dello stesso;</i> 3) <i>Tra i vari professionisti indicati, deputati al PFTE, alla vulnerabilità e ai rilievi, analisi prove strutturali e geotecniche, non risulta quale sia il soggetto in possesso dell'abilitazione al</i>

				<p>coordinamento della sicurezza;</p> <p>4) Non viene specificato se il professionista, <i>Erica Candido</i> è in possesso della certificazione EGE settore civile, come invece prescritto al par. 7.1. del disciplinare;</p> <p>5) La dichiarazione integrativa della MPartners non è stata resa ai sensi del DPR 445/00; dal modello utilizzato è stata espunta detta specifica;</p> <p>6) Avuto riguardo alla dichiarazione di cui al punto 5 della parte D del DGUE "è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203" in tutti i DGUE, eccettuato quello della mandataria, la relativa risposta risulta disallineata e di fatto è stata apposta la relativa risposta negativa opzionando il riquadro relativo alla domanda immediatamente successiva. Trattasi di una mera disallineatura delle risposte avuto riguardo alla quale il seggio ritiene opportuno acquisire chiarimenti, allo scopo di acquisire certezza in merito alla scelta opzionale effettuata;</p> <p>7) La dichiarazione integrativa della MPartners non è stata resa ai sensi del DPR 445/00; dal modello utilizzato è stata espunta detta specifica;</p> <p>8) Le mandanti Toraldo e Carmine D'Ambrosio</p>
--	--	--	--	---

				<p>attestano servizi per importi lavori nella categoria/ID S04 avente un grado di complessità inferiore a quella richiesta nel lotto 2, per cui occorre richiedere che anch'essi concorrano al requisito per importi lavori relativo alla categoria/id S03;</p> <p>9) Le mandanti Toraldo e Carmine D'Ambrosio attestano servizi in S04 e non già in S03 o categoria superiore. Pertanto, occorre richiedere che anch'essi concorrano al requisito relativo alla categoria/id S03 per importi servizi;</p> <p>10) La mandante Tractebel non concorre in alcun modo al requisito nella categoria/ID opere E20, seppur rinvii ad un allegato in realtà non presente nella busta di qualifica. Pertanto, occorre richiedere che anch'essa concorra al requisito;</p> <p>11) La mandataria attesta solo per alcuni servizi il relativo importo e per altri rinvia invece ad importi lavori (che tuttavia non rilevano ai fini della E20) e così facendo la mandataria non riesce a garantire un possesso maggioritario del requisito in E20. Pertanto, occorre richiedere chiarimenti/integrazioni in tal senso all'operatore, anche in ragione del propedeutico chiarimento in merito all'incongruenza rilevata nella domanda".</p> <p>In tale contesto la medesima giurisprudenza ha rilevato come la disciplina del soccorso istruttorio autorizzi la sanzione espulsiva "quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'impresa concorrente,</p>
--	--	--	--	--

				<p><i>all'obbligo di integrazione documentale". Il che in coerenza con la ratio e con la lettera dell'attuale art. 83, comma 9, il quale espressamente prevede: "in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara".</i></p> <p>Ciò posto viene quindi disposta l'esclusione del concorrente, demandando alla Stazione Appaltante per la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 lett.b) del d.lgs. 50/2016.</p>
22	<p>RTP INGEGNERI RIUNITI SPA (MANDATARIA) ETS SRL (MANDANTE) MADA ENGINEERING SRL (MANDANTE) ENERGYNET SRL (MANDANTE)</p>	<p>29/05/2019 giusto verbale n. 18</p>	<p>ESCLUSO</p>	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine entro il 14.06.2019.</p> <p>L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati.</p> <p>L'O.E. ha quindi prodotto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la mandataria ha dichiarato il fatturato specifico, da cui è possibile evincere il possesso del requisito di cui al par. 7.2 del disciplinare da parte del RTP; 2) una dichiarazione con cui viene attestato che Energynet svolge attività di cui ai CPV 74210000-4; 74231400-1; 74231420-7; 74231430-0; 74231800-5; 74231300-0; 74232310-0 e che quindi rientrerebbe tra i soggetti ammessi in forma singola o associata alla partecipazione alla procedura; 3) la procura speciale del legale rappresentante della Energynet da cui si evince che la società svolge "attività di verifica e certificazione dei risparmi energetici, progetti e programmi di misura per l'ottenimento dei titoli di efficienza energetica"; 4) una dichiarazione della

			<p>mandataria con cui viene evidenziato che l'attività svolta dalla mandante è affine a quella oggetto di affidamento e che la Enerynet risulta qualificata per le prestazioni che andrà ad eseguire, nonché si rileva che i requisiti di qualificazione risultano soddisfatti comunque dal raggruppamento nel suo complesso.</p> <p>Il seggio ritiene di non potere accogliere le argomentazioni del concorrente, a sostegno dell'avvenuta associazione nel RT di una società non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice, per l'esecuzione della prestazione secondaria di cui alla categoria/Id opere E20 e nello specifico per lo svolgimento della diagnosi energetica.</p> <p>Infatti, l'art. 46 comma 1 lett.d) del codice fa riferimento <i>ai prestatori di servizi stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.</i></p> <p>Pertanto, L'O.E. risulta aver associato alla propria compagine per l'espletamento della diagnosi energetica una società non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice. Ai fini della presente procedura, in ragione del par.5 del disciplinare e dell'oggetto dell'appalto, i soggetti ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 e limitatamente alle indagini e prove sui materiali di competenza dei laboratori autorizzati di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 è stata prevista la possibilità di associare al RTP un soggetto di cui all'art. 45 in possesso di detta autorizzazione (cfr. disciplinare, par.5, in cui è specificato che limitatamente a dette prestazioni è ammessa la partecipazione anche dei soggetti dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016). Inoltre, anche a fronte dell'ipotesi di RTP sovrabbondante, l'associazione in RTP di operatori economici del 45 risulterebbe</p>
--	--	--	--

			<p>coerente laddove detti operatori risultino deputati all'espletamento delle sole attività rientranti tra quelle chiaramente subappaltabili ai sensi dell'art. 31 del Codice.</p> <p>Avuto riguardo invece alle prestazioni principali e secondarie dell'appalto, si richiama il DM 263/2016 che dispone "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento", proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Del resto mentre l'art. 45 del Codice accoglie una accezione molto vasta di operatore economico, l'art. 46 del Codice stabilisce che alle gare aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura sono ammessi solo determinati soggetti, precisamente professionisti singoli che rendono tali servizi ovvero società di ingegneria o società comunque costituite tra simili professionisti. Conferma di tale impostazione si trae dal DM 263/2016 che nel prevedere i requisiti che devono possedere i soggetti che intendono partecipare a gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura prende in considerazione solo i soggetti indicati dalla norma. Pertanto, ai fini della procedura in argomento non è ammissibile che una della attività proprie della prestazione secondaria (categoria/Id Opere E20) – e non rientrante tra quelli di cui all'art. 31 comma 8 del Codice - venga assunta, con peraltro messa a disposizione di una delle professionalità minime del gruppo di lavoro (professionalità che costituiscono un requisito di idoneità professionale dell'O.E.), da un soggetto non rientrante tra quelli specificamente ammessi in ragione dell'oggetto della</p>
--	--	--	--

				<p>procedura e della natura dei servizi da affidare. Nella stessa relazione illustrativa la bando tipo n.3 è la stessa Autorità a confermare che possono partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura i soggetti di cui all'art. 46 in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016, in quanto i requisiti previsti dal DM 263/2016 sono requisiti strutturali richiesti ai soggetti dell'art. 46 che si aggiungono ai requisiti di partecipazione tecnicamente intesi. Fermo quanto sopra, ed avuto riguardo in ogni caso a quanto affermato dalla mandataria per cui <i>"i requisiti di qualificazione risultano comunque soddisfatti dal RTP nel suo complesso"</i> occorre comunque rilevare che, nell'ambito della presente procedura, la disciplina dettata in tema di RTP orizzontali o misti (in siffatta ipotesi avuto riguardo alla sub-associazione orizzontale all'uopo costituita in relazione alla prestazione assunta e quindi alla specifica categoria/Id opere di riferimento) ciascuna mandante del raggruppamento deve concorrere ai requisiti di partecipazione par. 7.4 del disciplinare).</p> <p>Ciò posto viene quindi disposta l'esclusione del concorrente, demandando alla Stazione Appaltante per la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 lett.b) del d.lgs. 50/2016.</p>
26	<p>RTP TONELLI INGEGNERIA (MANDATARIA) ALESSIO CONSIGLI (MANDANTE) CLAUDIO CONSORTI (MANDANTE) LEONE PIERANGIOLI (MANDANTE) SPIRA SRL (MANDANTE) STUDIO ASSOCIATO BF</p>	<p>30/05/2019 Giusto verbale n. 19</p>	<p>AMMESSO</p>	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine entro il 17.06.2019.</p> <p>L'operatore ha riscontrato la richiesta della S.A. entro i termini, producendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) una dichiarazione con cui viene attestato che trattasi di RTP di tipo misto, esplicitando per ciascuna componente la prestazione assunta; 2) nella precitata

	INGEGNERIA (MANDANTE) STUDIO ING. MARIO SABLONE SRL (MANDANTE) ING.GIANLUCA ALBERA (MANDANTE) AURELI SOIL SRL (MANDANTE) ING.MAURIZIO PAOLINI (MANDANTE)			<p>dichiarazione viene anche formalizzata la richiesta di sostituire il geologo indicato nella domanda di partecipazione con quello garantito dalla stessa mandataria, avente con la medesima un rapporto di collaborazione come previsto nei documenti di gara;</p> <p>3) il DGUE della mandante Consigli, avuto riguardo alla quale viene attestato e chiarito che eseguirà la sola prestazione secondaria e nello specifico il rilievo strutturale (già indicato anche in sede di domanda), da cui si evincono esperienze pregresse nella categoria/Id Opere E08 idonea a soddisfare la categoria/Id opere E20 di cui al lotto 2.</p> <p>In base ai requisiti posseduti dal RTP risulta che ciascuna componente concorre ai requisiti in linea con le prestazioni assunte</p> <p>La documentazione è quindi conforme a quanto richiesto.</p>
--	---	--	--	---

Ultimata la verifica dei chiarimenti/integrazioni ad oggi pervenuti per il lotto 2, il Presidente dà quindi avvio alla fase di verifica della busta di qualifica **del lotto 3, proseguendo secondo l'ordine di arrivo riportato nel verbale n. 21**, provvedendo quindi a scaricare mediante apposita funzione del Portale la documentazione di ciascun concorrente e rilevando quanto di seguito riportato:

PROGR ESSIVO ASSEGN ATO ALLA BUSTA DI QUALIFI CA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
2	RTP VIA INGEGNERIA SRL (MANDATARIA) INTERA SRL	AMMESSO CON RISERVA	L'operatore mandatario, società di ingegneria, partecipa nella forma del Raggruppamento costituendo in cui la mandataria eseguirà la quota e parte maggioritaria del servizio in relazione alla prestazione principale, di cui alla Categoria/Id Opere S04 (che verrà eseguita con

	<p>(MANDANTE) NEXT SRL (MANDANTE)</p>	<p>la mandante Intera srl, la quale ne assume una quota di esecuzione minoritaria). La prestazione secondaria di cui alla Categoria/ID E22 viene eseguita invece da capogruppo e mandanti.</p> <p>La presenza del geologo viene garantita dalla capogruppo, mediante un collaboratore che ha fatturato nei confronti della capogruppo una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, ex DM 263/ 2016.</p> <p>L'operatore economico dichiara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all'art. 31 co. 8 del D.lgs. 50/2016 per le prove di laboratorio.</p> <p>Viene specificata la terna dei subappaltatori ex art. 105 co.6 del codice per le prove e indagini di laboratorio ed i subappaltatori producono la documentazione amministrativa richiesta, dichiarando il possesso della specifica autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001.</p> <p>Ogni componente del raggruppamento dichiara di appartenere ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice Appalti.</p> <p>Per quanto attiene i requisiti, la mandataria possiede il fatturato globale specifico di cui al par. 7.2) del disciplinare in misura maggioritaria.</p> <p>Per quanto concerne invece i requisiti di cui al par. 7.3) lett. e) del disciplinare, la capogruppo attesta il possesso integrale dei requisiti relativi a importi lavori e a importi servizi per la Categoria/ID Opere S04. Anche la mandante Intera contribuisce nell'elenco di servizi per importi lavori e per importi servizi relativi alla Categoria/ID Opere S04. Per quanto attiene invece il requisito in parola relativo all'elenco servizi per importi servizi il cui corrispettivo sia dell'ammontare prescritto, ed avuto riguardo alla categoria/ID E22, ciascuna componente del raggruppamento fornisce il proprio contributo al raggiungimento del requisito e ciascuna potrebbe di per sé soddisfare detto requisito.</p> <p>Per quanto attiene il requisito di cui al par. 7.3 lett.f) i servizi di punta nella Categoria /ID Opere S03 sia per importi lavori sia per importi servizi vengono prestati dalla capogruppo. Per quanto attiene il requisito di cui al par. 7.3 lett.f) i servizi di punta nella Categoria /ID Opere E22 sia per importi lavori sia per servizi vengono prestati dalla capogruppo.</p> <p>Ciò posto, il Seggio rileva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che dalla domanda di partecipazione si evince una incongruenza tra le parti e quote del servizio di competenza di
--	--	---

			<p>ciascuna componente del RTP. Infatti, per quanto riguarda la Categoria/ID Opere S04, stando alla ripartizione delle quote e delle parti del servizio indicate, la stessa dovrebbe essere assunta sia dalla mandataria sia dalla mandante Intera. Limitatamente invece alla categoria/ID Opere Edilizia (E22) la mandante NEXT avrebbe dovuto, stando alla ripartizione delle quote indicata, eseguire la prestazione secondaria in misura maggioritaria, avendo assunto una quota percentuale superiore della Categoria/ID Opere E22. Contestualmente, tuttavia, alla quota percentuale indicata è stata poi fatta corrispondere la sola parte del servizio relativo alla diagnosi energetica. A fronte della precitata ripartizione delle quote e parti del servizio per Categoria/ID di opere, nella domanda è stata poi indicata la ripartizione della quota percentuale del servizio complessivamente imputabile a ciascuna componente, evincendosene l'apporto maggioritario della capogruppo e invece minoritario delle due mandanti. Esaminando la domanda si evince anche che, dalla chiara ripartizione delle professionalità indicate nel Gruppo di lavoro, la mandante NEXT si occuperà effettivamente della sola diagnosi energetica, mediante apporto di un professionista responsabile della diagnosi energetica, in possesso della certificazione EGE. Per quanto riguarda invece le professionalità del gruppo di lavoro relative alla Categoria/Id Opere S03 le stesse vengono integralmente prestate dalla capogruppo. La mandante Intera presta il solo professionista responsabile del BIM. Ora, la diagnosi energetica ex sé incide nella prestazione secondaria (E22) per il 18,92% (cfr. Tabella lotto 3 corrispettivi a base di gara, par.3 del disciplinare), a fronte di una incidenza del rilievo e restituzione BIM pari al 81,08% (e di cui il rilievo è la componente preponderante, peraltro soddisfatta con professionisti del gruppo di lavoro della capogruppo). Nel gruppo di lavoro le professionalità deputate all'espletamento del rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione BIM ed il responsabile del processo BIM appartengono,</p>
--	--	--	--

			<p>rispettivamente, alla compagine della Via Ingegneria srl e della Intera srl e non già della NEXT srl. Ai fini dei requisiti di cui al punto 7.3 lett. e) del disciplinare si evince anche che la mandataria soddisfa integralmente la S04 e contribuisce al requisito per importi servizi relativi alla Categoria/ID Opere E22. Pertanto, senza che occorra una concreta modifica dell'assetto del RTP, si ritiene di dovere chiedere una rettifica delle quote di esecuzione indicate (e nella specie delle "sub-quote" riportate nella domanda), affinché vi sia effettivamente rispondenza delle stesse rispetto alle parti del servizio di competenza di ciascuna componente del RTP, nonché alle quote complessive dichiarate, nel rispetto inoltre dei requisiti prestati e delle professionalità indicate in ossequio a quanto richiesto nel par. 71 del disciplinare. In merito alle incongruenze delle quote e/o delle parti del servizio oggetto di esecuzione di esecuzione la linea adottata nel bando Tipo è suffragata da ampia giurisprudenza che, già prima dell'approvazione del bando tipo, ammetteva il soccorso istruttorio per la rettifica delle quote di esecuzione indicate per renderla coerente con le qualificazioni possedute (purché non si traduca in integrazione postuma di uno degli elementi costitutivi dell'offerta) o la mancata indicazione delle quote stesse: Consiglio di Stato sez. V 21/6/2017 n. 3029, per cui <i>"non sono configurabili violazioni del principio da ultimo richiamato in quanto in tal caso il soccorso istruttorio si indirizza ai soli requisiti di partecipazione – e dunque non all'offerta – al fine di consentire al concorrente qualificato per la procedura di gara di regolarizzare carenze meramente formali</i> (Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975)" Consiglio di Stato n. 699/2019 del 20/12/2018; TAR Bolzano n. 263/2017 del 07/06/2017; TAR LAZIO n. 8380 del 25/07/2018. Analoga incongruenza è stata riscontrata nell'ambito del lotto 1 e 2, e poi regolarizzata. Tuttavia, tenendo conto che detta incongruenza attiene la domanda di partecipazione, specifica per ciascun lotto e con riferimento alla quale ogni concorrente assume una specifica organizzazione imprenditoriale</p>
--	--	--	---


			<p>ed un determinato impegno nei confronti della Stazione Appaltante, non è possibile ritenere già acquisita anche per il lotto 3 la rettifica in parola.</p> <p>Per quanto riguarda invece il patto di integrità della mandataria, lo stesso difetta della dichiarazione relativa ai rapporti di parentela, tuttavia acquisita nell'ambito del lotto 1 in sede di soccorso istruttorio (cfr. verbale n. 9 del 28.03.2019). Pertanto, il Seggio ritiene, limitatamente a detta dichiarazione, di potere soprassedere alla relativa acquisizione ai sensi dell'art. 83 co.9 del D.lgs. 50/2016.</p> <p>Il concorrente produce una cauzione unica per la partecipazione a tutti i lotti, di importo ridotto, tenuto conto del possesso della certificazione di qualità da parte dell'O.E.</p> <p>Da ultimo, il Seggio rileva che ai fini del gruppo di lavoro il RTP fornisce le professionalità prescritte e benché dalla domanda di partecipazione non si evinca chiaramente che il professionista della NEXT (socio progettista e responsabile tecnico) deputato alla diagnosi energetica sia in possesso della certificazione EGE per lo specifico settore Civile (come invece richiesto nel paragrafo 7.1 del disciplinare), si dà atto che effettuando l'accesso a Banche date ufficiali quali quella di "Accredia" (inserendo gli estremi della certificazione posseduta dal professionista ed indicata nella domanda) è stato verificato che il relativo settore di competenza è quello richiesto.</p> <p>Il Seggio ritiene di mettere a verbale l'effettuazione di tale operazione che verrà utilizzata per casi analoghi per ragioni di economia procedimentale, al fine di ovviare, ove possibile, a richieste di soccorso istruttorio superabili con l'utilizzo di Banche dati di pubblico dominio.</p> <p>Posto quanto sopra, e per l'irregolarità della documentazione amministrativa sopra riportata, viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
3	<p>RTP STUDIO TECHNE' SRL (MANDATARIA) SURVEY ITALIA SRL (MANDANTE) ENVIA STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E</p>	<p>AMMESSO CON RISERVA</p>	<p>L'operatore partecipa quale mandatario di un RTP costituendo.</p> <p>Tuttavia, nella domanda di partecipazione manca l'indicazione delle parti e quote del servizio di competenza di ciascuna componente, risultando quindi non individuabile la tipologia del raggruppamento (verticale, orizzontale o misto), in ragione della quale poi è individuata la specifica disciplina in tema di</p>

	<p>GEOFISICA (MANDANTE) SOCIETA' COOPERATIVA IANUS (MANDANTE) ARCH. DENIS MIOR (MANDANTE),</p>	<p>requisiti di partecipazione.</p> <p>In materia, Il seggio rappresenta che l'operatore economico nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al lotto 1 e 2 ha fornito puntuali chiarimenti sul modulo organizzativo adottato e sulla ripartizione delle quote e parti del servizio di competenza di ciascuna componente (cfr. verbale n. 11 del 11/04/2019, n. 12 del 06/05/2019 e n. 21 del 10/05/2019). Tuttavia, il Seggio ritiene che non possa ritenersi acquisita anche per il lotto 3 la dichiarazione in parola, trattandosi di carenze relative alla domanda di partecipazione, che per la funzione a cui assolve deve essere distinta per ciascun lotto, con specifico impegno da parte di ciascuna componente ed avuto riguardo a ciascun lotto nei riguardi della Stazione Appaltante.</p> <p>Il Laboratorio SURVEY ITALIA SRL assume l'esecuzione delle prove e si avvale del subappalto per le prove distruttive di competenza dei laboratori autorizzati. Viene allegata la documentazione relativa alla terna dei subappaltatori e dichiarato il possesso dell'autorizzazione Ministeriale.</p> <p>Ciascun operatore dichiara di appartenere ai soggetti del 46, eccettuato il laboratorio, in relazione alla cui natura giuridica sono già stati acquisiti i necessari chiarimenti nell'ambito del lotto 1 (cfr. verbale n. 12 06/05/2019).</p> <p>La presenza del geologo è garantita da ENVIA.</p> <p>Per quanto riguarda l'imposta di bollo, il tributo è stato erroneamente imputato al codice ufficio T8J, in luogo di T2M, per cui si rimette alla Stazione Appaltante di richiedere all'operatore il ravvedimento dello stesso, fermo restando che non costituisce causa di ammissione con riserva del concorrente.</p> <p>Per quanto riguarda i requisiti la mandataria possiede il fatturato di cui al par. 7.2) del disciplinare in misura maggioritaria.</p> <p>Per quanto concerne il requisito di cui al par. 7.3 lett.e) per importi lavori e importi servizi nella categoria/ID opere S04 lo stesso è soddisfatto da mandataria.</p> <p>L'elenco servizi per importi servizi nella categoria/Id Opere E22 è soddisfatto, in base a quanto attestato ai fini dello specifico lotto, dalla sola mandataria. Tuttavia, considerando che, ai fini del soccorso istruttorio del lotto 1 (i cui requisiti sono di importo superiore a quelli del lotto 3 a parità di categorie/Id opere) le mandanti IANUS e Mior hanno attestato servizi in detta categoria/ID opere si ritiene di potere</p>
--	---	--

			<p>acquisire detto soccorso istruttorio anche nel lotto 3, fermo quanto rilevato nel successivo punto 2).</p> <p>I servizi di punta sono garantiti dalla mandataria.</p> <p>Il Seggio rileva:</p> <ol style="list-style-type: none">1) che la domanda di partecipazione risulta sottoscritta dalla sola mandataria, difettando la sottoscrizione delle mandanti. In tema di soccorso istruttorio per difetto di sottoscrizione si richiamano le stesse prescrizioni del disciplinare che, al par. 14 prevedono "<i>ivi compreso il difetto di sottoscrizione sono sanabili</i>". Detta irregolarità deve essere sanata con riferimento allo specifico lotto, benché sia stata regolarizzata nel lotto 2;2) che difetta l'indicazione delle quote e parti del servizio di competenza di ciascuna componente del raggruppamento, per cui occorre acquisire una dichiarazione in merito alle parti del servizio di ciascuna componente, in linea con le professionalità minime del gruppo del lavoro, da specificare anch'esse dettagliatamente in relazione a ciascun professionista indicato nella domanda. Detto chiarimento non può essere surrogato da quello richiesto e poi fornito in seno al lotto 1 e 2, posta l'autonoma funzione assolta dalla domanda di partecipazione e dallo specifico impegno assunto con la stessa nei confronti della Stazione Appaltante. In merito, si specifica che, stando alla domanda di partecipazione originariamente presentata, solo per il geologo, l'esperto EGE e il responsabile del processo BIM è possibile desumere lo specifico ruolo assunto nell'ambito del gruppo di lavoro. Pertanto, si conferma la necessità di acquisire detta specifica, in linea con quanto richiesto nella domanda di partecipazione e avuto riguardo al lotto 3, posto che per ciascun lotto potrebbe essere comunque diversa la strutturazione data al gruppo di lavoro di ciascun raggruppamento nonché la/le prestazioni assunte dalle diverse componenti del RTP;3) il Passoe rettificato con riferimento al
--	--	--	---

			<p>lotto 3, ricomprendendovi anche i subappaltatori della terna.</p> <p>Il Seggio dà atto che difetta il Patto di Integrità della mandataria Techné, la quale ha comunque provveduto alla regolarizzazione dello stesso nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al lotto 1 e si intende quindi già acquisito.</p> <p>Alla stregua, non è stato prodotto l'organigramma della mandataria, società di ingegneria, benché faccia espresso rinvio al medesimo nella dichiarazione integrativa. Detta carenza è anch'essa stata regolarizzata nell'ambito del lotto 1, per cui si intende già acquisita (cfr. verbale n.11 del 11/04/2019).</p> <p>Il DGUE della mandante Survey Italia Srl risulta carente della dichiarazione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) relativa al non trovarsi in liquidazione coatta o concordato preventivo. Detta dichiarazione è stata regolarmente acquisita nell'ambito del lotto 1 (cfr. verbale n. 11 del 11/04/2019).</p> <p>Difettano anche le dichiarazioni integrative dei subappaltatori, i quali così facendo omettono la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice non compresa nel DGUE. Anche le dichiarazioni integrative in parola sono già state acquisite nell'ambito del soccorso istruttorio relativo al lotto 1, per cui si soprassiede alla sua richiesta (cfr. verbale n. 11 del 11/04/2019).</p> <p>Posto quanto sopra, e per le irregolarità della documentazione amministrativa sopra riportate, viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
4	<p>RTP CEAS SRL (mandataria) POSTORINO AND ASSOCIATE S ENGINEERING SRL (mandante) ING. ROBERTO POSTORINO (mandante) ITI SRL (MANDANTE) RETHINK ENERGY</p>	<p>AMMESSO CON RISERVA</p>	<p>L'operatore partecipa nella forma del Raggruppamento costituendo in cui eseguirà la quota e parte del servizio maggioritaria, relativa alla Categoria/ID Opere S04. Le mandanti ITI srl, Rethink srl eseguiranno solo le prestazioni relative alla Categoria/Id Opere E22, da espletare unitamente a Postorino Associates Engineering srl e Ing.Roberto Postorino. La mandataria della sub-associazione orizzontale risulta essere ITI srl in base alla ripartizione delle parti servizio effettuate (avuto riguardo alla secondaria) nonché all'attività cui risulta essere deputato il professionista del gruppo di lavoro messo a disposizione dalla mandante.</p> <p>Tutte le componenti del RTP dichiarano di rientrare nei soggetti di cui all'art. 46 del Codice ovvero, nel caso della CPM Srl, di rientrare tra i soggetti dell'art. 45 per i quali ne è stata</p>

	<p>SRL (MANDANTE) CPM CENTRO PROVE E MATERIALI SRL (MANDANTE) ICPA SNC (MANDANTE) ARCH. ROBERTO VERDELLI (MANDANTE) GEOL. UMBERTO GUERRA (mandante)</p>		<p>ammessa la partecipazione.</p> <p>La CPM CENTRO PROVE E MATERIALI SRL dichiara all'interno del proprio DGUE di essere un laboratorio autorizzato di cui all'art. 59 del DPR 380/2001.</p> <p>L'operatore dichiara che non intende ricorrere al subappalto.</p> <p>Ciò posto, il Seggio rileva che non è stato prodotto l'organigramma della ICPA - società di professionisti, che effettuerà le sole indagini geognostiche srl - il quale tuttavia ha provveduto a trasmetterlo nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al lotto 1 e pertanto può intendersi acquisita anche in questa sede (cfr. verbale n. 9 del 28.03.2019).</p> <p>Dalla documentazione trasmessa non è possibile evincere se il professionista deputato alla diagnosi energetica sia in possesso della EGE settore civile. Tuttavia, nell'ambito del soccorso istruttorio relativo al lotto 1, detta attestazione è stata acquisita e vista l'identità di professionista può intendersi superata in questa sede.</p> <p>Tenuto conto che ICPA snc svolgerà le sole indagini geognostiche e la mandante CPM Centro prove e materiali le sole indagini e prove sui materiali, si procede alla disamina dei requisiti del RTP, tenendo conto che dette mandanti non sono chiamate a comprovare esperienze pregresse nelle categorie/id opere oggetto del lotto 3.</p> <p>Per quanto concerne il requisito relativo al fatturato lo stesso è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando il possesso maggioritario in capo alla mandataria.</p> <p>Il Seggio rileva:</p> <p>1) che avuto riguardo ai requisiti di cui alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del disciplinare la mandataria attesta servizi attinenti più categorie/id Opere (S04 e S03, S06, S05 e anche E7, categoria quest'ultima tuttavia inidonea ai fini della categoria/id opere e22). Per quanto riguarda il requisito per importi lavori e importi servizi nella S04 lo stesso è soddisfatto dalla capogruppo ed al requisito concorrono le mandanti Postorino Associati e Ing. Postorino.</p> <p>Diversamente, la mandante Verdelli che si qualifica per eseguire una quota di esecuzione del PFTE attesta servizi distinti in importi lavori ed importi servizi</p>
--	---	--	--

			<p>di cui però non specifica in nessun caso la relativa categoria/Id opere (da riferirsi nel caso specifico alla S04 necessariamente). Tuttavia, in sede di soccorso istruttorio del lotto 1 ha presentato esperienze pregresse per importi lavori e importi servizi in detta categoria/ID Opere in linea con la prestazione assunta.</p> <p>I servizi di punta li garantisce la mandataria.</p> <p>Per quanto concerne invece il requisito relativo a importi servizi nella categoria/ID Opere E 22 nessuno concorrente, stando ai elativi DGUE, attesta servizi. La mandataria, addirittura indica servizi attinenti una categoria con grado di complessità inferiore.</p> <p>Cionondimeno, nell'ambito del soccorso istruttorio attivato nel lotto 1 le mandanti ITI Srl, Rethink srl, Ing. Postorino e Postorino & Associates Engineering srl e del professionista Ing. Postorino allo scopo di comprovare il proprio specifico contributo ai fini del requisito di cui al par. 7.3 lett. e) del disciplinare per importi servizi, avuto riguardo alla specifica Categoria/ID Opere E22, hanno tutti integrato le dichiarazioni mancanti (cfr. verbale n. 9 del 28/03/2019). Si ritiene di potere acquisire le predette attestazioni ai fini di lotto 3, considerato anche che i requisiti del lotto 3 sono di importo inferiore a quelli del lotto 1. Tutti i predetti operatori così risultano in possesso di esperienze pregresse per importi servizi nella specifica categoria/ID idonea a soddisfare la E22, fermo restando il possesso maggioritario del requisito da parte di ITI srl (deputata all'espletamento della prestazione secondaria in misura maggioritaria).</p> <p>Fermo quanto sopra, considerato che la mandataria ha comunque attestato servizi nella categoria edilizia benché di grado inferiore e tra le attività di competenza ha indicato "<i>Coordinamento rilievo, analisi, indagini e prove, coordinamento scientifico</i>", si ritiene opportuno chiedere chiarimenti in merito alle prestazioni assunte dalla mandataria rispetto alle categorie/ID opere oggetto del lotto e di conseguenza, in ragione di quanto</p> 
--	--	--	--

			<p>dichiarato, che concorra al requisito per la E22.</p> <p>Posto quanto sopra, e per le irregolarità della documentazione amministrativa sopra riportate, viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
--	--	--	---

Alle ore 13.11 il Presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornando i lavori alle ore 14.30 per la prosecuzione delle attività di verifica delle buste di qualifica.


Alle ore 14.45 il Presidente dichiara riaperti i lavori del Seggio, dando atto che non vi sono presenti e rappresentanti dei concorrenti e, proseguendo secondo l'ordine di arrivo delle buste di qualifica, rileva quanto di seguito riportato in relazione a ciascun concorrente:


PROGRESIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
5	<p>RTP SPI srl (MANDATARIA)</p> <p>ARCH. ELIO CONTE (MANDANTE)</p> <p>FUTURE ENVIRONMENT DESIGN SRLS (MANDANTE)</p> <p>ING.COLOMBO STACCONE (MANDANTE)</p> <p>GEOL. UGO UGATI (MANDANTE)</p> <p>ING. EDOARDO FIOCCA (MANDANTE)</p>	<p>AMMESSO CON RISERVA</p>	<p>L'operatore partecipa quale capogruppo di un RTP costituendo in cui eseguirà in quota maggioritaria l'appalto.</p> <p>Ogni operatore attesta l'appartenenza ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice.</p> <p>Il concorrente dichiara di ricorrere al subappalto e produce la documentazione relativa alla terna dei subappaltatori. Viene dichiarato il possesso dell'autorizzazione ministeriale.</p> <p>Per quanto concerne i requisiti di cui al par. 7.3 lett.e) del disciplinare per importi lavori e importi servizi nella categoria/Id Opere S04 stando alla documentazione prodotta non si evince il possesso dello stesso, in quanto la mandataria non effettua la distinzione degli importi in lavori e servizi e la mandante Staccone attesta solo importi lavori nella categoria/ID opere S03 e non anche importi servizi. La mandante Elio Conte che assume solo la prestazione principale non attesta alcun servizio.</p>


			<p>Tuttavia, considerati i chiarimenti forniti in sede di soccorso istruttorio del lotto 1, la mandataria ha poi distinto gli importi lavori e gli importi servizi nella specifica categoria/Id Opere S03. La mandante Staccone ha attestato importi servizi nella categoria/Id S03. La mandante Elio Conte ha inoltre dichiarato importi lavori e importi servizi nella categoria/Id S04.</p> <p>Pertanto, ai fini del lotto 3 possono intendersi acquisiti detti chiarimenti, idonei a soddisfare il requisito prescritto nel lotto 3.</p> <p>Per quanto attiene gli importi servizi nella categoria/Id opere E22, in base alla documentazione prodotta vengono attestate esperienze pregresse solo dalla mandante Future Environment. Tuttavia, nell'ambito del lotto 1 il requisito in questione per la categoria/Id opere E22 è stato soddisfatto anche da mandataria e mandante Fiocca, con apporto maggioritario della SPI. I relativi chiarimenti possono quindi intendersi acquisiti ai fini del lotto 3 (cfr. verbale n. 9 del 28/03/2019).</p> <p>Acquisendo i chiarimenti di cui al lotto 1 viene quindi soddisfatto anche il requisito per servizi di punta relativo a S04 e E22, garantiti dalla mandataria.</p> <p>L'operatore dichiara il fatturato generico in luogo del fatturato specifico. Tuttavia, detto elemento è stato acquisito nell'ambito del soccorso istruttorio del lotto 2 (cfr. verbale n. 21 del 10/06/2019), per cui può intendersi acquisito nell'ambito del lotto 3, posto che quanto attestato è idoneo a coprire il relativo requisito di cui al par. 7.2 del disciplinare.</p> <p>Per il seggio rileva:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dalla domanda di partecipazione, avendo il concorrente indicato le sole quote di partecipazione al RTP non si evince in concreto quali siano le parti del servizio di competenza di ciascuna componente, se non valutando
--	--	--	--

			<p>congiuntamente la composizione del gruppo di lavoro. Per la mandante Ing. Staccone che esegue solo l'1% dell'appalto e non risulta fare parte delle professionalità indicate ai fini del gruppo di lavoro, non è chiaramente evincibile lo specifico apporto ai fini dell'appalto, e quindi se concorra all'esecuzione della prestazione principale e/o secondaria. In ogni caso detta mandante contribuisce la requisito per importi lavori e importi servizi relativi alla categoria S03.</p> <p>Pertanto, posta l'autonoma funzione assunta in ciascun lotto dalla domanda di partecipazione nonché dello specifico impegno assunto con la stessa dal RTP nei confronti della Stazione Appaltante, occorre acquisire per lo specifico lotto 3 una dichiarazione, sottoscritta da tutte le componenti del raggruppamento, con cui venga indicata per le quote di esecuzione originariamente riportate nella domanda di partecipazione, anche la parte del servizio di competenza di mandataria e mandanti, avuto riguardo alle categorie/Id opere di interesse ed in linea con le professionalità del gruppo di lavoro;</p> <p>2) la dichiarazione in tema di informativa sulla privacy da trasmettere avuto riguardo allo specifico lotto.</p> <p>Posto quanto sopra, e per le irregolarità della documentazione amministrativa riportate, viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
	<p>RTP POLITECNICA INGEGNERIA E</p>	<p>AMMESSO</p>	<p>L'operatore, società di ingegneria, partecipa quale mandataria di un raggruppamento costituendo in cui</p>

6	<p>ARCHIETTURA SOC. COOP. (MANDATARIA)</p> <p>ABACUS SRL (MANDANTE)</p> <p>CFR CONSORZIO FUTURO IN RICERCA (MANDANTE)</p> <p>TECNOGEO SNC (MANDANTE)</p> <p>ING. ENRICO CAINI (MANDANTE)</p>	<p>effettuerà in misura maggioritaria la prestazione principale con le mandanti ABACUS E e la secondaria unitamente alle mandanti CFR Consorzio Futuro ricerca (Responsabile delle attività di rilievo) e l'Ing. Caini (deputato alla diagnosi energetica).</p> <p>Il Concorrente dichiara di volere ricorrere al subappalto per le prove di laboratorio, indicando la relativa terna dei subappaltatori per la prestazione.</p> <p>I subappaltatori delle prove di laboratorio dichiarano il possesso della relativa autorizzazione ministeriale.</p> <p>Le componenti del RTP dichiarano di rientrare nei soggetti di cui all'art. 46 del Codice, eccettuato la mandante Tecnogeo snc che dichiara espressamente di essere una società di servizi di geologia, barrando nel modello della S.A la parte relativa ai soggetti di cui all'art. 45 del Codice "<i>in relazione alle attività per i quali è stata ammessa la partecipazione</i>" e non già dei soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016.</p> <p>Dalla domanda di partecipazione risulta che detta mandante eseguirà la relazione geologica, appartenendo il geologo alla compagine sociale (socio e legale rappresentante della mandante).</p> <p>Tuttavia, nell'ambito del lotto 1 l'operatore economico è stato originariamente escluso in ragione dell'appartenenza del geologo alla compagine di un soggetto dell'art. 45 del Codice e non già dell'art. 46. Cionondimeno, la mandataria ha poi richiesto il riesame dell'esclusione comprovando la presenza del geologo, alla data della domanda di partecipazione, nella propria compagine, adducendo quindi la possibilità di provvedere ad una sostituzione dello stesso, mantenendo la Tecnogeo l'esecuzione delle sole indagini geologiche nella logica del RTP sovrabbondante, in cui rientra comunque nella scelta dell'O.E. organizzare la propria struttura</p>
---	---	---


			<p>inserendovi un soggetto per l'esecuzione delle attività di per sé subappaltabili e senza alcun concorso nei requisiti di partecipazione, già soddisfatti dai restanti operatori associati (cfr. verbale n.9 del 28/03/2019). Alla stregua, nell'ambito del soccorso istruttorio del lotto 2 l'operatore ha formalizzato analoga istanza, accolta dal Seggio, estendendola espressamente a tutti i lotti oggetto di partecipazione. Ne consegue che la predetta sostituzione può ritenersi operante anche ai fini del lotto 3, soprassedendo all'acquisizione dell'apposita dichiarazione, in quanto già resa avuto riguardo anche al lotto 3.</p> <p>Per quanto concerne il requisiti di cui al par. 7.3 lett.e) del disciplinare per importi lavori e importi servizi nella categoria/Id opere S03, all'elenco servizi concorrono la mandataria e ABACUS, di cui la capogruppo in misura maggioritaria.</p> <p>All'elenco servizi per la categoria/Id opere E22 concorrono tutti gli operatori economici, eccettuato Tecnogeo (deputata alle indagini geologiche), con possesso maggioritario da parte della capogruppo.</p> <p>Per quanto concerne i servizi di punta nelle categorie/Id Opere S03 e E20 gli stessi vengono soddisfatti da Politecnica e anche in ogni caso anche ABACUS li fornisce.</p> <p>Per quanto riguarda il requisito del fatturato nei DGUE della mandataria e delle mandanti (tranne ABACUS) è stato indicato il fatturato generico e non quello specifico. Tuttavia, l'operatore nell'ambito del soccorso istruttorio del lotto 2 ha attestato il fatturato specifico, per cui detto chiarimento può intendersi acquisito anche ai fini del lotto 3 (cfr. verbale n. 21 del 10/06/2019), in quanto idoneo a soddisfare quanto prescritto al par. 7.2 del disciplinare.</p> <p>La documentazione è quindi conforme a quanto richiesto nei documenti di gara.</p> 
--	--	--	--

7	<p>RTP CONCISE CONSORZIO STABILE (MANDATARIA) REACT STUDIO SRL (MANDANTE) ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE) AQUADRO INGEGNERIA SRL (MANDANTE) CTR SRL (MANDANTE) GRS SRL (MANDANTE) ING. ALDO ABATE (MANDANTE) ING. SEVERINO BAGNATO (MANDANTE)</p>	<p>AMMESSO CON RISERVA</p>	<p>L'operatore partecipa quale mandatario di un RTP costituendo, ma in ragione della mancata indicazione della quota e parte del servizio di competenza di capogruppo non risulta evincibile l'assetto organizzativo assunto dal raggruppamento e le prestazioni assunte dalla capogruppo. Rispetto al gruppo di lavoro la stessa assume il ruolo di responsabile della verifica di vulnerabilità sismica e il responsabile della relazione geologica e indagini geologiche. A livello di requisiti di partecipazione concorre sia alla categoria/Id opere S04 sia alla E22.</p> <p>Il geologo è garantito dalla mandataria, a mezzo della propria consorziata esecutrice.</p> <p>CTR è il laboratorio autorizzato associato stabilmente al RTP.</p> <p>Per quanto concerne la GRS, la quale nella dichiarazione integrativa ha dichiarato di appartenere ai soggetti di cui all'art. 45 del Codice, il seggio dà atto che nell'ambito del lotto 1 il RTP, nei cui confronti non è stata comunque sciolta la riserva, ha fornito attestazione in merito alla erroneità della dichiarazione resa in sede di gara, chiarendo l'appartenenza della GRS ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice. Detto chiarimento può quindi essere acquisito anche ai fini del lotto2, consentendo di superare, al momento, quella che costituirebbe una causa di esclusione dalla procedura – cfr. verbale n. 9 del 28.03.2019 (l'appartenenza di un professionista del gruppo di lavoro e l'assunzione di una delle prestazioni principali o secondarie oggetto dell'appalto da parte di un soggetto del 45 del Codice).</p> <p>1) Dalla domanda manca la formale indicazione della quota e parte del servizio di competenza della mandataria. Si ritiene chiedere una specifica dichiarazione in merito, tenuto conto dell'impossibilità di acquisire ai</p> 
---	--	---	---

			<p>fini del lotto 3 il chiarimento all'uopo fornito per il lotto 1 dallo stesso RTP, in ragione della specifica funzione assunta dalla domanda di partecipazione e dell'impegno con la stessa assunto nei confronti della Stazione Appaltante. Inoltre, allo scopo di garantire la corretta configurazione del RTP – che stando alla ripartizione delle attività “descrittiva” risulta essere un RTP orizzontale, ma tuttavia non tutte le componenti concorrono all'elenco servizi - si ritiene necessario acquisire la ripartizione delle parti del servizio di competenza di ciascun operatore rispetto alle categorie/Id Opere oggetto dell'appalto;</p> <p>2) La mandante GRS che assume nella parte del servizio di competenza la sola prestazione secondaria (rilievi architettonici, impiantisci, strutturali con restituzione in BIM) assume poi, ai fini del gruppo di lavoro, sia il responsabile del rilievo sia il responsabile del analisi, indagini prove strutturali e geotecniche, ascritte invece nella prestazione principale, in quanto finalizzate alla verifica di vulnerabilità sismica (categoria/Id Opere S03). In considerazione della specifica funzione assolta dalla domanda di partecipazione e dal gruppo di lavoro ivi dichiarato (che potrebbe peraltro mutare in elazione a ciascun lotto, ferma l'identità dei singoli professionisti), occorre quindi chiedere un chiarimento, ai fini dello specifico lotto 3, in ordine al ruolo assunto dal professionista Ing. Santoni, in quanto non risulta coerente la parte del servizio di competenza della GRS, ed indicata nella domanda,</p> 
--	--	--	--

			<p>rispetto alla professionalità assunta nel gruppo di lavoro;</p> <p>3) Per quanto concerne i requisiti di cui al par. 7.3 lett.e) del disciplinare per importi lavori e importi servizi nella categoria S04 concorrono la mandataria e React Studio. Diversamente, Aquadro, Abate, GRS, Bagnato e Artuso non attestano alcuna esperienza pregressa in servizi tecnici ascrivibili alla categoria/id opere in questione. Tuttavia, nell'ambito del soccorso istruttorio del lotto 1 le mandanti GRS, Bagnato e Artuso hanno attestato servizi nella categoria/ID di Opere idonea alla qualificazione anche nel lotto 3 per la categoria/id S04, per cui si ritiene di poterli acquisire nell'ambito del lotto in esame. Cionondimeno, avuto riguardo alla categoria/ID Opere E22 al requisito per importi servizi concorre la sola mandataria, benché la prestazione secondaria venga assunta anche da tutte le altre mandanti (eccettuato CTR che è il laboratorio). Ne discende quindi, la necessità di acquisire i necessari completamenti dal concorrente in tema di elenco per importi servizi di cui al par. 7.3 lett.e) del disciplinare nella categoria/ID E22 dalle precitate mandanti. Infatti, non è ammissibile che una o più componenti del raggruppamento non concorrano al requisito per importi servizi nella categoria/id Opere assunta, in violazione della disciplina di cui al par. 7.4 del disciplinare in tema di RT orizzontali, per cui ciascuna mandante deve concorrere al requisito in qualsivoglia misura.</p> <p>Per quanto concerne il requisito del</p>
--	--	--	--

			<p>par. 7.2 del disciplinare difetta il fatturato specifico, essendo stato indicato solo quello generico. Tuttavia, nell'ambito del soccorso istruttorio del lotto 2 l'operatore ha fornito il fatturato specifico idoneo a soddisfare il requisito anche per il lotto 3. Detto chiarimento può intendersi acquisito nell'ambito del lotto 3 (cfr. verbale n. 21 del 10/06/2019).</p> <p>Dall' esame della domanda non si evince se il professionista deputato alla diagnosi sia in possesso dell'EGE civile né vengono fornite informazioni che ne consentano la verifica tramite Banche dati ufficiali. Tuttavia, nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al lotto 1 (cfr. verbale n. 11 del 11/04/2019), il concorrente ha chiarito che l'Ing. Abate è in possesso della certificazione EGE settore civile. Detto chiarimento può intendersi acquisito anche nell'ambito del lotto 3.</p> <p>Alla stregua, dalla domanda non si evince quale soggetto, tra le professionalità n.1, n.2, 3 e n.8 del gruppo di lavoro è in possesso dell'abilitazione al coordinamento della sicurezza. Tuttavia, anche detta specifica è stata fornita nell'ambito del soccorso istruttorio del lotto 1 (cfr. verbale n. 11), che può quindi essere acquisita anche ai fini del lotto 33.</p> <p>Stante quanto sopra, e per le irregolarità e carenze della documentazione amministrativa sopra riportate, viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
8	<p>RTP STUDIO ASSOCIATO PACI (MANDATARIA)</p> <p>ARCH. RICCARDO STOLZUOLI (MANDANTE)</p> <p>ING. GIANNI STOLZUOLI (MANDANTE)</p> <p>ARCH. DANIELA</p>	<p>AMMESSO CON RISERVA</p>	<p>L'operatore partecipa quale mandatario di un raggruppamento costituendo, in cui eseguirà la quota maggioritaria del servizio. Tuttavia nella domanda di partecipazione le parti del servizio di competenza di ciascun operatore vengono indicate con riferimento alle professionalità del gruppo di lavoro e non avuto riguardo alle prestazioni principali e secondarie dell'appalto (Categoria/Id opere S04 e E22), non rendendo invincibile la</p>

	<p>SESTINI (MANDANTE)</p> <p>GEOM. EUGENIO MAZZONI (MANDANTE)</p> <p>ING. LORENZO MELLINI (MANDANTE)</p> <p>ING. MASSIMO TASSINI (MANDANTE)</p> <p>STUDIO ASSOCIATO BIAGINI BRACCIALI (MANDANTE)</p> <p>ARCH. PIETRO PAGLIARDINI (MANDANTE)</p> <p>ERRE ENERGIE SRL (MANDANTE)</p> <p>GEOL. ANDREA BORRI (MANDANTE)</p> <p>ING. LUCA SERENI (MANDANTE)</p>		<p>tipologia di raggruppamento (orizzontale o misto rispetto alle categorie/Id dell'appalto); alla tipologia del raggruppamento peraltro è correlata la stessa disciplina in tema di requisiti di partecipazione.</p> <p>L'operatore dichiara di volere ricorrere al subappalto per le prove di competenza di laboratori. Viene allegata la documentazione relativa alla terna. Viene dichiarato il possesso dell'autorizzazione Ministeriale.</p> <p>Per quanto riguarda il requisito relativo al fatturato, lo stesso è soddisfatto dal RTP e posseduto integralmente dalla mandataria.</p> <p>In relazione alla documentazione amministrativa presentata vengono rilevate le seguenti carenze/irregolarità:</p> <p>1) nella domanda di partecipazione difetta l'espressa indicazione delle parti del servizio di competenza di ciascun operatore facente parte del raggruppamento, essendo stata riportata la sola percentuale di esecuzione di ciascuna componente ed il relativo ruolo ai fini del gruppo di lavoro. Pertanto, considerata la specifica funzione assunta dalla domanda di partecipazione, il RTP dovrà rendere una specifica dichiarazione in merito alle parti del servizio di competenza della mandataria e delle mandanti, allo scopo di garantire la corretta individuazione della tipologia di raggruppamento (orizzontale o misto);</p> <p>2) La cauzione non rispetta le prescrizioni del disciplinare, trattandosi di una copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria e dal procuratore della compagnia assicuratrice, la quale quest'ultima ha tutta sottoscritto anche con firma autografa la polizza- per cui la conformità del documento all'originale deve esser attestata dal pubblico ufficiale mediante</p> 
--	---	--	--

		<p>apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);</p> <p>Per quanto attiene i requisiti si rileva che al requisito dell'elenco servizi per importi lavori e importi servizi nella categoria/iD Opere S04 concorre la mandataria e le mandati, eccettuate Erre Energie, Pagliardini e il Geom. Mazzoni, le quali stando alla domanda effettueranno, la prima la diagnosi energetica (ascritta entro la E20) e il secondo "computi metrici estimativi, elenco prezzi e capitolati". Il requisito è posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.</p> <p>Tuttavia, nell'ambito del soccorso istruttorio del lotto 1 le precitate mandanti hanno attestato servizi in S04 distinti per importi lavori e importi servizi.</p> <p>I servizi di punta vengono forniti sia per importi lavori sia per importi servizi nella S04 dalla mandataria.</p> <p>Per quanto concerne il requisito relativo all'elenco servizi nella categoria/Id opere E22 allo stesso concorrono Studio Biagini Bracciali, Gianni Stolzuoli, Sestini, Riccardo Stolzuoli. I servizi di punta li fornisce Biagini Bracciali. La mandante Pagliardini, che assume il coordinamento scientifico, non attesta alcun servizio. Tuttavia, nell'ambito del soccorso istruttorio del lotto 1, la mandataria e le mandanti Pagliardini, Mazzoni ed Erre Energie hanno attestato servizi in E22, fermo restando che nella categoria/Id E22 il possesso maggioritario del requisito è garantito dalla mandataria della sub-associazione orizzontale Biagini Bracciali. Detti chiarimenti possono intendersi acquisiti anche ai fini del lotto 3.</p> <p>Si precisa che, ai fini della dimostrazione dei requisiti, non si ritiene che agli stessi debba concorrere il giovane professionista, l'Ing. Sereni, posta la portata concorrenziale della norma e quanto</p>
--	--	--

			<p>specificato nel DM 263/ 2016, in base al quale i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti nonché il Geol. Borri.</p> <p>Non viene specificato tra le diverse professionalità del gruppo di lavoro quale sia il soggetto il possesso dell'abilitazione al coordinamento della sicurezza. Tuttavia, detta informazione è stata trasmessa con riferimento al soccorso istruttorio dei lotti 1 e 2, per cui può intendersi acquisita nell'ambito del lotto 3.</p> <p>Alla stregua, il Patto di integrità allegato seppur firmato non contiene né i dati di ciascuna componente al suo interno, né la dichiarazione in tema di sussistenza o meno di rapporti di parentela con dipendenti dell'Agenzia. Tuttavia, detto documento, avuto riguardo a ciascuna mandante, è stato fornito nel soccorso istruttorio del lotto 2 (cfr. verbale n. 21 del 10/06/2019)..</p> <p>Posto quanto sopra, e per le irregolarità della documentazione amministrativa sopra riportate, viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
--	--	--	---

Alle ore 16.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornando i lavori del Seggio al 19 giugno 2019 ore 9.15, la cui seduta pubblica si terrà in continuità a quella della data odierna.

Il presente verbale si compone di n.34 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Paolo Degl'Innocenti

Ing. Claudio Brunori

D.ssa Alessandra Bellantuono